

Tribunale di Benevento  
Ex Tribunale di Ariano Irpino

r.g.e. 58/2011 - 8 

Il G.E.

Sciogliendo la riserva che precede, sulla opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dagli esecutati Antonio Clemente e Clelia Santoro nella procedura espropriativa immobiliare n. 58/2011 R.G.E.;

Letti gli atti e sentite le parti;

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO CHE

Gli opposenti hanno proposto la presente opposizione, chiedendo l'estinzione della presente procedura espropriativa e comunque la sua sospensione ex art. 624 c.p.c., ritenendo sussistenti i gravi motivi indicati dalla detta norma, deducendo ed allegando, a sostegno dell'opposizione che:

-Con ordinanza del 16 dicembre 2018 il Giudice dell'Esecuzione aveva invitato il creditore a rettificare il pignoramento quanto alle diverse quote di proprietà del bene previa notifica e trascrizione dello stesso, depositando la relativa documentazione integrativa;

-che il successivo atto di rettifica di pignoramento immobiliare era stato notificato ai Signori Antonio Clemente e Clelia Santoro ad istanza della Banca della Campania S.p.A., quale ente risultante dalla fusione della Banca Popolare dell'Irpinia S.p.A. e della Banca Popolare di Salerno S.p.A., giusta atto di fusione per Notar Giuseppe Monica del 19 giugno 2003, con sede in Napoli, alla Via Gaetano Filangieri n. 36, in persona del legale rappresentante p.t., Prof. Raffaele Picella, P. IVA 04504971211, e che a favore della detta banca il detto pignoramento in rettifica era stato trascritto;

- che dalla visura storica eseguita il 18 aprile 2019 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli risultava che la Banca della Campania S.p.A., con sede in Napoli alla Via Filangieri, numero 36, codice fiscale e partita iva 04504971211, è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 18 novembre 2014;

-che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e che l'articolo 2495, secondo comma, del Codice Civile ricollega alla cancellazione dal Registro delle Imprese l'estinzione immediata delle società di capitali;

-che pertanto l'attività processuale della Banca della Campania S.p.A. doveva, al pari della documentazione da essa prodotta, ritenersi *tamquam non esset*, in quanto posta in essere da un soggetto inesistente;

-che inoltre tale situazione doveva determinare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al numero 58/2011 R.G.E.

per il mancato espletamento delle attività nei termini previsti a pena di inefficacia da parte del soggetto titolare del diritto di credito.

Nel costituirsi nel presente sub-procedimento di opposizione, la BPER ha chiesto rigettarsi l'istanza di sospensione e disporsi la vendita del compendio pignorato rappresentando che la fusione per incorporazione determinava esclusivamente una vicenda modificativa-evolutiva della medesima compagine societaria, con conseguente persistenza della legittimazione attiva della società incorporata, anche alla notifica del pignoramento in rettifica.

Allo stato degli atti, e alla luce della sommaria cognizione in tal sede ammessa, appaiono sussistere le condizioni per disporre la sospensione della presente procedura espropriativa, in quanto il soggetto che ha provveduto a notificare e a trascrivere il pignoramento in rettifica, appare essere privo della legittimazione processuale.

Infatti, pur condividendosi, in linea generale, l'assunto per cui "in tema di fusione, l'art. 2504-bis c.c. (come modif. dall'art. 6 del d.lgs. n. 6 del 2003) plasma una vicenda meramente modificativa-evolutiva della medesima compagine societaria, con conservazione delle proprie identità, garantendo la prosecuzione dei rapporti anche processuali, con legittimazione attiva e passiva della società incorporante o della nuova società, ma lasciando immutata analogo legittimazione attiva e passiva della società incorporata, senza dar luogo ad una successione "mortis causa" ed essendo impedita l'interruzione del processo" ( Cass. 10 dicembre 2019 n. 32208) occorre però considerare che la detta affermazione trova un limite nel caso in cui la società incorporata sia stata cancellata dal registro delle imprese, in quanto l'efficacia costitutiva del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, che non può più conservare la sua individualità, né può far valere la persistenza di una sua legittimazione attiva (sul punto si rinvia alla medesima Cass.10/12/2019 n. 32208, che richiama espressamente Cass. 15 febbraio 2013 n. 3820).

Nel caso di specie essendo incontestata, e risultando dalla documentazione versata in atti, la cancellazione della Banca della Campania dal Registro delle Imprese e la notifica del pignoramento in rettifica e la sua trascrizione ad opera di un soggetto, la detta Banca, non più esistente, appare insussistente la legittimazione attiva del creditore che ha provveduto alla rettifica del pignoramento.

Quanto alle spese, la novità e peculiarità della questione giuridica trattata e l'esistenza in tema di legittimazione attiva e passiva della società incorporata, nel caso di fusione per incorporazione, di precedenti giurisprudenziali, anche di legittimità, contrastanti, giustifica la compensazione totale delle spese di lite.

p.q.m.

sospende la procedura espropriativa;

assegna termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza o, nel caso di proposizione del reclamo, dalla decisione sullo stesso, per l'introduzione del merito dell'opposizione; compensa tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Benevento, 6 febbraio 2020

Il Giudice  
Serena Berruti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Benevento, 06 FEB. 2020  
L'Associazione Giudiziaria